



N° 22 del Reg. Del

# COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA del 26/08/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 27 AL PRGC.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
VIDALE CLARA	Sindaco	X	
FERRARI MANUELE	Consigliere	X	
VIDALE ROSSELLA	Consigliere	X	
GAIER PATRIZA	Consigliere	X	
CECONI PAOLO	Consigliere	X	
GERIN ELIANA	Consigliere	X	
ROMANIN STEFANO	Consigliere		X
CANTONE GIUSEPPE	Consigliere	X	
ROMANIN CRISTIANO	Consigliere		X
DEL FABBRO FABIO	Consigliere		X
ROMANIN SANDRA	Consigliere	X	
DE MASI GAETANA	Consigliere	X	
DI SOTTO MORENO	Consigliere		X

9

4

Assume la presidenza Clara Vidale nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Raffaello Del Moro.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Segretario invita i consiglieri interessati all'argomento ad abbandonare i lavori consiliari.  
Escono dall'aula i consiglieri Del Fabbro Fabio, Di Sotto Moreno, Romanin Cristiano e Romanin Stefano, portando il numero dei presenti a 9 (nove).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente** riferisce che con deliberazione del 08/04/2014 n. 06, è stato adottato progetto di Variante n. 27 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC), secondo le procedure di cui all'articolo 17 del D.P.R. 086/PRES/2008.

Ciò premesso,

**Visto** l'avviso d'adozione della predetta variante n. 27 al PRGC apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 30/04/2014 pag.78;

**Attesa** la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 27 al PRGC con pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 17 punto 4 del D.P.Reg 20 marzo 2008, n. 086/Pres., avvenuta mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo pretorio dal 15/04/2014 al 23/05/2014;

**Dato atto** che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle disposizioni di pubblicità previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione sul sito informatico del Comune all'apposita sezione;

**Preso atto** che durante il periodo di deposito sono pervenute n. 5 osservazioni / opposizioni;

**Che** riguardo alle 5 osservazioni / opposizioni pervenute nei termini di legge, è stato predisposto in data agosto 2014, dal tecnico estensore del progetto di variante, un apposito documento dal titolo "*Osservazioni*", di seguito sintetizzato:

### **OSSERVAZIONE N. 1:**

Prot. n. 8044 del 02/05/2014 a firma di Albano Romanin in merito agli immobili censiti al catasto terreni del Comune di Forni Avoltri a foglio 18 mappale numero 61. Chiede lo stralcio della viabilità di progetto ( via S. Antonio ) prevista sull'area di proprietà del richiedente.

### **CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1:**

L'opposizione non viene ritenuta tecnicamente accoglibile in quanto:

Si ritiene di confermare la previsione della viabilità di cui trattasi in quanto tale intervento costituisce un necessario collegamento funzionale e come tale ha carattere di pubblica utilità.

Si propone di **non** accogliere il presente punto.

### **OSSERVAZIONE N. 2:**

Prot. n. 8046 del 02/05/2014 a firma di Bruno Romanin in merito agli immobili censiti al catasto terreni del Comune di Forni Avoltri a foglio 18 mappali numero 683 e 30. Chiede lo stralcio della viabilità di progetto ( via S. Antonio ) prevista sull'area di proprietà del richiedente.

### **CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 2:**

L'opposizione non viene ritenuta tecnicamente accoglibile in quanto:

Si ritiene di confermare la previsione della viabilità di cui trattasi in quanto tale intervento costituisce un necessario collegamento funzionale e come tale ha carattere di pubblica utilità.

Si propone di **non** accogliere il presente punto.

### **OSSERVAZIONE N. 3:**

Prot. n. 8336 del 06/05/2014 a firma di Ottavio Zucchetto in qualità di parroco della Parrocchia "San Giovanni Battista" di Forni Avoltri, in merito ad alcuni immobili siti nei pressi della chiesa e del cimitero della frazione di Frassenetto. Chiede una diversa individuazione dell'area destinata a parcheggio a servizio del cimitero in considerazione del fatto "che il sito non può essere alterato con un parcheggio a ridosso della chiesa e che il parcheggio verrebbe utilizzato solo in poche occasioni"

### **CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 3:**

L'opposizione non viene ritenuta tecnicamente accoglibile in quanto:

L'ubicazione dell'area destinata a parcheggio è connessa alla sua funzione rispetto ai servizi esistenti nell'area e consegue alle verifiche di fattibilità del progetto preliminare.

Si propone di **non** accogliere il presente punto.

**OSSERVAZIONE N. 4:**

Prot. n. 9615 del 23/05/2014 a firma di Fabio Del Fabbro in merito ai contenuti nella normativa di attuazione “fascicolo 2” ed in particolare:

- 1) art. 5- Terminologia urbanistica.- Chiede la modifica della definizione del parametro dell’altezza (H);
- 2) art. 8 “zone B0”:
  - 2a) Chiede la modifica delle pendenze di copertura ad 80% -100%;
  - 2b) Chiede di prevedere l’utilizzo nei manti di copertura della scandola in tegola carnica (panelas) ed eliminare la previsione relativa alla scandola lignea;
  - 2c) Chiede di non permettere la contaminazione con colori e materiali non contestuali;
- 3) art. 9 “zone B1” e art. 11 “zona B2”:- Chiede la modifica del parametro delle distanze dalla strada correggendo il riferimento alla larghezza delle strade da ml.6,00 a ml.7,00;
- 4) art. 11 “zona B2”:- Chiede l’introduzione dell’applicazione prescrittiva dell’Abaco;
- 5) art. 14 “abaco degli elementi tipologici”:- Chiede di eliminare alla voce “manti” la dicitura “con sopraelevazione”;
- 6) art. 21 “zona E1- ambiti di alta montagna”:- Chiede la previsione di utilizzo per i manti di copertura delle malghe della scandola in legno e/o della scandola carnica con divieto della lamiera in alluminio tipo “Prefa” in quanto le malghe sono edifici sottoposti a tutela L.R. 42/2004;
- 7) art. 19 “zona D5 – Centraline idroelettriche”:- Chiede di valutare le conseguenze dovute alla recente sentenza del TAR regionale che ha contestato analoga previsione del PRGC del comune di Prato Carnico;
- 8) Chiede infine di introdurre specifiche deroghe - premi di cubatura- per le operazioni di recupero architettonico e/o miglioramento energetico degli edifici.

**CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE N. 4:**

L’opposizione non viene ritenuta tecnicamente accoglibile in quanto:

Punti **1), 3), 5) e 7)**

La variante n. 27 al PRGC non ha come contenuto la ridefinizione del testo normativo ma la sua riorganizzazione in schede con inserimento di alcune modifiche (esplicitamente dichiarate al paragrafo. 4.2 “Modifiche normative” della Relazione). Le osservazioni non sono pertinenti i contenuti della variante ma riferite a contenuti vigenti con l’approvazione del PRGC .

Punti **2a), 2b) e 2c)**

2a) La norma richiamata dall’osservazione si riferisce alle pendenze di copertura delle costruzioni accessorie. Si ritiene di confermare le pendenze proposte in quanto coerenti con l’obiettivo di garantire la compatibilità tipologica degli interventi;

2b) Non esiste nel testo dell’art. 8 alcun riferimento a scandole lignee quale “evidente errore di copiatura da un altro piano regolatore” ma solo la dizione “scandole” che possono essere sia lignee che laterizie.

2c) La contaminazione con colori e materiali non contestuali è già garantita dalla norma.

Punto **4)**

La variante ha introdotto una diversa formulazione della norma che regola gli interventi tipologici nelle zone B2 confermandone il valore di indirizzo già presente nella norma vigente .

La richiesta formulata dall’osservazione, ove accolta, introdurrebbe una sostanziale equiparazione tra le zone classificate come “zona A” e “zona B0” nelle quali l’applicazione è prescrittiva in ragione della presenza di un patrimonio edilizio originario e le “zone B2” che si riferiscono invece a zone di completamento residenziale. Tale equiparazione non è coerente con le diverse situazioni e vocazioni che la zonizzazione di piano registra; si segnala inoltre che la norma proposta appare adeguata alla finalità di conseguire interventi compatibili con il contesto.

Punto **6)**

La motivazione apportata è impropria in quanto un edificio è bene culturale solo a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti e non è pertanto sostenibile che la generalità degli edifici destinati a malga rientrino tra gli interventi soggetti a tutela.

Si ritiene di confermare la norma proposta anche in ragione del fatto che gli edifici costituenti bene culturale restano sottoposti a parere della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

Punto **8)**

L'inserimento di deroghe – premi di cubatura – non pare coerente con l'azione di recupero architettonico. Per quanto attiene le deroghe relative ad interventi di miglioramento energetico si fa rilevare che tali misure sono già previste dalla legislazione regionale vigente (art. 37 L.R. 19/2009)

Si propone di **non** accogliere la presente osservazione.

#### **OSSERVAZIONE N. 5:**

Prot. n. 9219 del 20/05/2014 a firma di Marcello Balzarini nella sua qualità di legale rappresentante della ditta GOCCIA DI CARNIA SRL con sede in Forni Avoltri, in merito alla precisazione del parametro relativo all'altezza massima consentita per ampliamento funzionale dello stabilimento in località Pierabech.

#### **CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 5:**

Si propone di accogliere la presente osservazione in quanto non modifica il disposto introdotto in variante ma ne precisa solamente il parametro.

Conseguentemente all'art.17 "Zona D3 insediamenti artigianali esistenti" al paragrafo "Indici e parametri" il comma di nuova introduzione viene come di seguito riformulato "*nella zona di Pierabech ( stabilimento Goccia di Carnia ) ammessa altezza pari a m. 15 esclusivamente per consentire ampliamento funzionale dello stabilimento lungo il lato est*".

**Ritenuto** di condividere le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni come predisposte dal professionista incaricato con l'elaborato tecnico "osservazioni" di data agosto 2014;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla approvazione della variante n. **27** al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC) adottata con l'atto consiliare n. 06/2014 sopra citato;

**Visti** i seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e s.m.i.,

L.R. 05/12/2008, n. 16, articolo 4, comma 3;

L.R. 29/10/2009, n. 19 "codice regionale dell'edilizia"

Visto il Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica D.P.Reg. n. 086/Pres/2008;

Sentiti gli interventi, sinteticamente e riassuntivamente, riportati:

Ferrari. Illustra.

Arch. Brugnoli Fabiana. Illustra. Fa presente che trattasi di una normalissima variante, per l'adeguamento del PRG.

Richiama le osservazioni presentate.

1-2. Inserimento nuova viabilità, avente carattere pubblico e, pertanto, respinta.

3. Parrocchia. Ampliamento del parcheggio già previsto, ritenuto, anch'esso di interesse pubblica, pertanto, respinta.

4. Osservazione sulle norme di attuazione

- Richiama quanto contenuto nella proposta di delibera, evidenzia ed illustra le motivazioni specifiche e puntuali di ogni osservazione. Osservazioni, sostanzialmente, respinte.

5. Osservazioni "Goccia di Carnia". Accettata.

Romanin Sandra. Osserva: al punto cinque della variante, il termine "omissis", ritiene sia opportuno sostituirlo con il termine "stralciata".

Arch. Brugnoli Fabiana. Conviene.

Romanin Sandra. Ritiene la variante proposta, potesse essere ulteriormente vagliata, per accogliere o, perlomeno, modificare la stessa, in base alle richieste della cittadinanza.

Ferrari. Sottolinea la conclusione di un percorso finalizzato alla miglior sistemazione territoriale nell'interesse pubblico. Recepisce le necessità di ulteriori confronti con la cittadinanza.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio associato per il servizio tecnico espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

**Con** n. 7 voti favorevoli, 2 contrari (Romanin Sandra e Toch Michele) - espressi per alzata di mano – su n. 9 presenti e n. 9 votanti, per quanto attiene l'adozione del provvedimento;

**Con** pari voto - espressi per alzata di mano – per quanto riguarda la dichiarazione dell'immediata esecutività,

### **DELIBERA**

1) **di dare atto** di quanto in premessa;

2) **di approvare** le controdeduzioni contenute nel documento “*Osservazioni*”, predisposto in data agosto 2014 dal dr. arch. Fabiana Brugnoli, estensore del progetto di variante, con le distinte motivazioni citate nelle premesse, come riportate di seguito:

- di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 1;
- di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 2;
- di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 3;
- di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 4;
- di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 5;

3) **di approvare** conseguentemente la variante n. 27 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), adottata con propria deliberazione n. 06 del 08/04/2014;

4) **di riconoscere** quali elementi costitutivi di tale variante, parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati redatti in data marzo 2014 dal dr. arch. Fabiana Brugnoli di Torreano:

#### Fascicolo 1)

- premesse;
- procedura di attuazione;
- documentazione;
- relazione illustrativa riportante i contenuti della variante;
- elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica;
- norme di attuazione;
- relazione di coerenza con i limiti di flessibilità;
- relazione di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata;
- valutazione degli aspetti paesaggistici;
- relazione di non incidenza sui siti di Rete Natura 2000;
- relazione per la verifica di non assoggettabilità a VAS (procedura art.4 LR 16/2008 e s.m.i. e art.12 del D.Lgs: 152/2006 e s.m.i.)
- asseverazione ai sensi dell'art.10, c. 4 ter LR 27/1988, come introdotto dall'art.4, c.2 LR 15/92 relativa alle previsioni di cui alle tavole di zonizzazione di progetto “Variazione n°2” e “Variazione n°4”;

#### Fascicolo 2)

- normativa di attuazione;

5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

og/

Al termine della trattazione dell'argomento rientrano in aula i consiglieri Del Fabbro Fabio, Di Sotto Moreno, Romanin Cristiano e Romanin Stefano, riportando il numero dei Consiglieri presenti a 13 (tredici).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco  
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale  
Atto Firmato Digitalmente